



CITTA' DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE AREE DI SGAMBAMENTO DEI CANI

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2023

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:
dal 07/07/2023 al 22/07/2023

ENTRATO IN VIGORE in data 07/07/2023

MODIFICATO

COMUNE DI CAORLE
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE
AREE DI SGAMBAMENTO DEI CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE	3
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA.....	3
ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE	3
ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA	4
ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI.....	4
ART. 8 – APERTURA DELL'AREA	5
ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI.....	5
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....	6

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE AREE DI SGAMBAMENTO DEI CANI

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento dei cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Le aree di sgambamento dei cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Usufruisce di tale spazio chiunque posseda uno o più cani purché iscritti all'anagrafe canina. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Area di sgambamento dei cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area sgambamento cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. **Possessore/accompagnatore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell’area sgambamento cani ed al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento dei cani e ai fruitori delle medesime.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Il presente Regolamento si applica a tutte le aree di sgambamento dei cani, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all’Amministrazione Comunale, realizzate o da realizzarsi dalla data di entrata in vigore dello stesso. Le suddette aree sono debitamente attrezzate come di seguito e regolamentate con norme comportamentali da tenere al proprio interno indicate mediante apposita cartellonistica.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibili le aree attrezzate finalizzate agli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- 1) recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata avente un'altezza di 150 cm;
- 2) doppio cancelletto pedonale in rete elettrosaldata plastificata di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) cancello carrabile in rete elettrosaldata plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura e catena con lucchetto;
- 4) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti e delle deiezioni degli animali;
- 5) presa d'acqua potabile per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante;

- 6) installazione di idonea e visibile cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani" riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento;
- 7) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura, potatura delle alberature e siepi, e dello sfalcio dell'erba.

In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi richieste dal Comune, come di seguito indicato.

ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere delle Convenzioni/Accordi ad associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione dell'area sgambamento cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

ART. 7 – ONERI, OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area sgambamento, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua ed assoluta padronanza sull'animale. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
2. E' vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morso persone od animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
3. E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa.
4. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
5. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori ed ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.
6. Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani con al massimo due cani per volta.
7. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.) per salvaguardare la finalità dell'area, permettendone una fruizione completa da parte di tutti. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso, richiesta dal Comune, dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.
8. L'area di sgambamento cani potrà essere utilizzata dalla Polizia Locale per l'addestramento delle proprie unità cinofile. In tal caso, per il tempo necessario alle attività addestrative, l'accesso all'area sarà riservato ed esclusivo e sarà vietato l'accesso ad altri cani.
9. Coloro che entrano nell'area di sgambamento dei cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.
10. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno

non deve superare i 30 minuti.

11. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
12. E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
13. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
14. Le persone di età inferiore ad anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori.
15. Le persone di età superiore ad anni 16 possono, invece, condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori.
16. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane.In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

ART. 8 – APERTURA DELL'AREA

L'area sgambamento cani è accessibile tutti i giorni dalle ore 08:00 alle 22:00, salvo diverse disposizioni del Comune. Ad ogni ingresso è affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno, gli orari di apertura al pubblico e l'indicazione che chiunque acceda all'area:

1. Abbia preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetti incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponda sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo delle aree di sgambamento dei cani è svolta dal Corpo di Polizia Locale di Caorle.

Il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S.4 Veneto Orientale svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge e nel vigente regolamento comunale per la detenzione dei cani, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e

regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo il Corpo di Polizia Locale di Caorle preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area sgambamento con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. Nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.